MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

Art. 4

Tribunale militare di sorveglianza

Presso la corte militare d'appello e' istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Versione in vigore dal 9 maggio 1981, non più in vigore dal 29 ottobre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Estremi	Legge 7 maggio 1981, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-ordinamento-giudiziario-militare-di-pace/art-4-tribunale-militare-di-sorveglianza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it